



COMUNE DI BARI N. 2017/00002 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2017

O G G E T T O

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IN MERITO ALL'ADOZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTOVETTURE DA PIAZZA(TAXI).

L'ANNO DUEMILADICIASETTE IL GIORNO VENTiquATTRO DEL MESE DI GENNAIO, ALLE ORE 17,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	SI
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	NO
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	SI
11	D'AMORE Sig. Giorgio	NO
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	SI
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO
15	DI PAOLA Ing. Domenico	SI
16	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	SI
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
20	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
21	LAFORGIA Dott. Renato	NO
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	NO
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	NO
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
27	MELINI Dott.ssa Irma	SI
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	NO
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	NO
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
35	SISTO Sig. Livio	SI
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	NO

L'assessore allo Sviluppo Economico, MAAB, MOI, Fiera del Levante, Carla PALONE, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- Il programma di governo per il mandato amministrativo 2014-2019 prevede, nell'ambito dell'obiettivo di mandato "spirito innovativo", il rafforzamento del turismo, attraverso la valorizzazione delle infrastrutture di collegamento (porto/aeroporto/stazione);
- Il servizio di trasporto mediante taxi è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea ferroviario, automobilistico, marittimo, lacuale ed aereo;
- L'art. 4 della L. 21/92 (legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) dispone che:
 - "1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.*
 - 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.*
 - 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti";*
- la L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 14 modalità di attuazione della L. 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", all'art. 3 comma 1 lett. b) prevede che "sono delegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea: determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio";

CONSIDERATO che:

- il Regolamento Comunale disciplinante il servizio taxi è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 163 del 04 aprile 1996;
- si rende necessario dotarsi di un nuovo regolamento comunale che tenga conto delle modifiche normative e consenta di disciplinare organicamente la materia e garantire servizi più efficienti ai cittadini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA E FATTA PROPRIA la relazione dell'Assessore Sviluppo Economico, MAAB, MOI, Fiera del Levante, Carla PALONE, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Sviluppo Economico;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la L. 21/92;
- la L.R. 14/95;

- la nota prot. n. 232007 dell' 01.10.2015 della scrivente Ripartizione, con cui è stato chiesto ai consigli municipali, l'espressione del parere obbligatorio di competenza;
- il parere favorevole espresso dai Consigli del II e III Municipio, rispettivamente con nota prot. n. 27914 del 05.02.2016 prot. n. 260881 del 02.11.2015;
- l'art. 55 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, il quale prevede che, decorsi i termini entro cui i Consigli Municipali debbano esprimersi in merito alla proposta di deliberazione, *“il Consiglio Comunale può deliberare, dando atto nel provvedimento del decorso infruttuoso del termine stabilito”*;

PRESO ATTO che:

- sulla proposta che precede è stato formulato il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 da parte del Dirigente della Ripartizione Sviluppo Economico;
- sulla proposta in parola non è stato formulato il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio di ragioneria, poiché la stessa non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante della presente;

VISTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 03/03/2016, ha adottato la seguente decisione: “Si al Consiglio Comunale”;

Tenuto conto che durante la trattazione dell'argomento sono stati presentati n. 3 emendamenti (di cui uno ritirato) - che si allegano quale parte integrante - che, sottoposti a votazione, hanno riportato il seguente esito:

Emendamento n. 1 (Giannuzzi)- Ritirato

Emendamento n. 2 (Melini - Di Paola) n. 24 voti favorevoli (Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Caradonna, Cascella, Cavone, Colella, Contursi, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mangano, Mariani, Melini, Muolo, Romito, Sisto) e n. 2 astenuti (Finocchio, Melchiorre)-**Approvato**;

Emendamento n. 3 (Melini - Di Paola) n. 25 voti favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Colella, Contursi, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mangano, Mariani, Melchiorre, Melini, Muolo, Romito, Sisto) e n. 1 astenuto (Finocchio)- **Approvato**;

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione così come emendata e di cui sopra;

Con n. 28 Consiglieri presenti, di cui:

N. 22 favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Caradonna, Cascella, Cavone, Contursi, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Di Rella, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Melini, Muolo, Sisto)

N. 6 contrari (Carrieri, Colella, Finocchio, Mangano, Melchiorre, Romito);

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, di:

APPROVARE, la presente proposta di delibera e l'allegato regolamento - come emendato-

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Uso Collettivo

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 5 - Cumulo dei titoli
- Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

CAPO III: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

- Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 9 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 10 - Presentazione della domanda
- Art. 11 - Commissione di concorso
- Art. 12 - Titoli di preferenza
- Art. 13 - Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame
- Art. 14 - Validità della graduatoria
- Art. 15 - Rilascio delle licenze
- Art. 16 - Requisiti per il rilascio delle licenze
- Art. 17 - Impedimenti soggettivi
- Art. 18 - Validità delle licenze
- Art. 19 - Trasferibilità delle licenze per atto tra vivi
- Art. 20 - Trasferibilità per causa di morte
- Art. 21 - Inizio del servizio
- Art. 22 - Sostituzione alla guida
- Art. 23 - Collaborazione familiare

CAPO IV: OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI

- Art. 24 - Obblighi dei conducenti
- Art. 25 - Divieti per i conducenti di taxi
- Art. 26 - Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi

CAPO V: OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI UTENTI DEI TAXI

- Art. 27 - Divieti per gli utenti
- Art. 28 - Affiancamento in caso di trasferimento licenza

CAPO VI: CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI

- Art. 29 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 30 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi
- Art. 31 - Tassametro

- Art. 32 - Controllo delle autovetture
- Art. 33 - Avaria dell'autovettura
- Art. 34 - Sostituzione autovettura per fermo tecnico
- Art. 35 - Licenze per autovetture di scorta
- Art. 36 - Radio taxi
- Art. 37 - Uso proprio dell'autovettura taxi

CAPO VII: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- Art. 38 - Posteggio di stazionamento taxi
- Art. 39 - Turni ed orari del servizio taxi
- Art. 40 - Trasporto disabili
- Art. 41 - Tariffe
- Art. 42 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

CAPO VIII: ILLECITI E SANZIONI

- Art. 43 - Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni
- Art. 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento
- Art. 45 - Diffida
- Art. 46 - Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento
- Art. 47 - Sospensione cautelare
- Art. 48 - Decadenza del titolo. Casi e procedimento
- Art. 49 - Revoca della licenza

CAPO IX: CONVENZIONI

- Art. 50 - Servizi taxi convenzionati

CAPO X: CONTROLLI

- Art. 51 - Controlli sull'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti ed alcoliche

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI

CAPO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio pubblico di autovetture da piazza (denominato "Taxi") in conformità alla L. del 15 gennaio 1992 n.21 ed alla legge regionale n. 14 del 03 aprile 1995, nonché a quanto previsto dall'art. 6 della L. del 04/08/2006 n. 248.

Art. 2

(Definizione del servizio)

1. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza (taxi), è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, come previsto dall'art. 2 comma 1 della L. del 15 gennaio 1992 n.21.
2. I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole, individuate su proposta dell'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio.

Art. 3

(Uso collettivo del taxi)

1. Si intende per uso collettivo, il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accumulati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.
2. L'uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.
3. La tariffa del servizio per l'uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre o più parti uguali ed aggiungendo al quoziente così determinato, una maggiorazione definita periodicamente in occasione degli adempimenti tariffari. Tale tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta, ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata dal tassametro e corrispondente al servizio ottenuto.
4. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione dell'importo, del percorso, del numero del taxi e della data della corsa.
5. L'Autorità comunale potrà determinare, sentite le Organizzazioni di categoria, regole e tariffe per servizi innovativi nell'ambito del principio dell'uso collettivo del taxi.
6. Il Comune può istituire piazzole dedicate, con pannelli informativi, al fine di favorire il servizio e velocizzare le operazioni.

CAPO II

(CONDIZIONI DI ESERCIZIO)

Art. 4

(Titolo per l'esercizio del servizio)

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio dell'apposita licenza a persona fisica in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 della legge del 15 gennaio 1992 n. 21.

2. Le modalità per il rilascio delle licenze sono disciplinate dall'art. 8 della legge del 15 gennaio 1992 n. 21 e dal presente regolamento.

Art.5

(Cumulo dei titoli)

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze sono disciplinati dall'art. 8 comma 2 della legge del 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 6

(Forme giuridiche di esercizio dei servizi)

1. I titolari delle licenze per l'espletamento del servizio Taxi, possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n.21.

3. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, e con contestuale presentazione della seguente documentazione:

a. copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza;

b. certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo articolo 16 comma 1, lettera d);

c. documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente; La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

5. Nella licenza, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art.7

(Ambiti operativi territoriali)

1. I titolari di licenza possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale, e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente, oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione; previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 c. 5 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Per inizio del servizio, così come statuito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 22296 del 02/11/2010, deve intendersi la messa a disposizione del taxi al cliente, con partenza nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, a titolo oneroso ed esclusivo. Qualora il prelevamento dell'utente avvenga sul territorio comunale che non ha rilasciato la licenza, in caso di un controllo da parte delle Autorità, il concessionario taxi, deve fornire la prova che l'inizio del servizio sia avvenuto all'interno del comune di competenza, entro il termine massimo di 48 ore con la esibizione della documentazione idonea, al fine di certificare ed attestare l'inizio del servizio stesso.

CAPO III (MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA)

Art.8

(Concorso per l'assegnazione delle licenze)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fino a copertura degli organici comunali dei servizi.
2. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento.
3. L'indizione del concorso, da parte del Comune, avviene entro sessanta giorni dall'esecutività della delibera con cui è determinato o aumentato l'organico ovvero dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 19 del presente regolamento. Il bando di concorso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul bollettino della Regione Puglia e su due quotidiani, nonché sul portale del Comune di Bari.

Art.9

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a. il numero delle licenze da rilasciare;
 - b. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
 - c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
 - d. l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento;
 - e. le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - f. il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g. la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art.10

(Presentazione della domanda)

1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al Comune, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, deve essere conforme al modello appositamente predisposto e con sottoscrizione autenticata, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 10 L. 16 giugno 1998 n. 191.
2. I requisiti di cui all'articolo 16 del presente regolamento, sono autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, l'organo competente approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, trasmettendolo alla Commissione di concorso e dandone comunicazione agli esclusi.

Art.11

(Commissione di concorso)

1. Per l'espletamento del concorso, il Comune nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le

prove concorsuali, di cui almeno uno esterno designato dalla categoria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente ad una categoria non inferiore alla categoria C.

3. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno venti giorni prima della data suddetta o tramite posta certificata indicata nella domanda di partecipazione, nonché pubblicata *on line* sul sito istituzionale del Comune di Bari.

4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di trenta punti.

5. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

6. La Commissione esperite le prove d'esame, redige entro dieci giorni la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette all'ufficio competente, il quale nei successivi quindici giorni provvede alla approvazione della graduatoria, nonché a comunicare gli esiti del procedimento al Comune.

Art.12

(Titoli di preferenza)

1. A parità di merito, costituiscono titolo di preferenza, l'aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, per almeno sei mesi, nel territorio della città metropolitana di Bari.

Art.13

(Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame)

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta e un colloquio sulle seguenti materie:

a. il presente regolamento;

b. elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;

c. conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati al servizio pubblico non di linea;

d. conoscenza generale in materia di contratti;

e. conoscenza della lingua inglese.

2. E' data facoltà al candidato chiedere di essere sottoposto ad un'ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesco, francese e spagnolo.

Art.14

(Validità della graduatoria)

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

Art.15

(Rilascio delle licenze)

1. Il responsabile del procedimento, entro venti giorni dal decorso del termine dalla comunicazione della graduatoria da parte della Commissione di concorso, ne dà formale comunicazione, entro 15 gg successivi, agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), f), g) comma 2, nonché articolo 16, comma 1, lettera a), c), d) ed e) del presente Regolamento. Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b).

2. Le licenze sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art.16

(Requisiti per il rilascio delle licenze)

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato della Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere domiciliato nella città metropolitana di Bari;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- d) ~~essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da~~ adibire al servizio;
- e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza nei cinque anni precedenti;
- f) non essere titolari di licenza Taxi rilasciata da altro Comune;
- g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Art.17

(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:

- a. l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
 - D.lgs. 159/2011 (antimafia);
- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- d. l'essere incorsi in condanne definitive, per reati non colposi, che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e. svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1.

Art. 18

(Validità delle licenze)

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposto a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora venga accertata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 19

(Trasferibilità delle licenze per atto tra vivi)

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purchè iscritta al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei prescritti requisiti, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. La richiesta, al Comune che ha rilasciato il titolo, sottoscritta dal titolare con firma autenticata (salvo il disposto dall'articolo 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127) deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei prescritti requisiti.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza conseguita tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 20

(Trasferibilità per causa di morte)

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, la licenza può essere trasferita ai sensi dell'art. 9, c. 2, della legge 15 gennaio, n.21
2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
 - a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 primo periodo) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di predetti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti e la dichiarazione di accettazione del terzo;
 - b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 secondo periodo), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti. La comunicazione vale come richiesta di licenza al comune, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.
 - c) la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al compimento del diciottesimo anno di età.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata licenza, l'erede designato deve comprovare la designazione e il possesso dei requisiti prescritti entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.
4. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili, salvo comprovati motivi previsti dalla normativa vigente. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.
5. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede subentrante, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

Art. 21

(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

Art.22

(Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e salvo che non siano obbligati dal Comune ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato secondo la normativa vigente.
4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quello del protocollo del Comune, se presentata direttamente, nonché della data di ricezione da parte del SUAP nel caso di posta certificata). La segnalazione deve indicare la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo.

Art. 23

(Collaborazione familiare)

1. I titolari di licenza Taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a), b) c) del presente regolamento e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), d), e) del presente regolamento.Il Comune effettuate le verifiche d'ufficio rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

CAPO IV (OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI)

Art.24

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
- d) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dal Comune di Bari;
- e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (è bandito l'uso di pantaloncini, bermuda e canotte);
- h) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, all'ufficio Economato del Comune di Bari;
- i) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- l) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.
- n) comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali provvedimenti sanzionatori adottati a suo carico.

2. L'esercente il servizio taxi ha l'obbligo specifico di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito dell'area metropolitana, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) avere il segnale " taxi " illuminato nelle ore notturne solo se libero;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e, comunque, in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- e) rispettare i turni e gli orari di servizio;
- f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila, o mediante servizio radiotaxi;
- g) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- h) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;

- i) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- j) c/o ciascun posteggio ha l'obbligo di allinearsi dietro ad altro taxi nell'ordine di arrivo;
- k) c/o ciascun posteggio ha l'obbligo di fare avanzare il taxi verso la testa del posteggio ogni qual volta ciò sia necessario in seguito alla partenza di altro taxi;
- l) c/o ciascun posteggio ha l'obbligo di non oltrepassare altri taxi fermi al parcheggio, salvo in caso di assenza dei rispettivi autisti.

Art. 25

(Divieti per i conducenti di taxi)

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo, così come approvati dal Comune di Bari;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza il preventivo nulla osta del Comune di Bari, e comunque la pubblicità effettuata all'interno della vettura non deve essere di ostacolo alla visibilità del conducente;
- g) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- h) trasportare animali di loro proprietà;
- i) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- j) applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati;
- k) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.
- l) prestare servizio in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanza psicotrope e stupefacenti;
- m) consumare cibo durante il posteggio stando all'interno del taxi;
- n) trasportare passeggeri con il tassametro disinserito, salvo nei casi di utilizzo della tariffa fissa e prestabilita;

Art. 26

(Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi)

- a. Oltre ai divieti di cui al precedente articolo 25 all'esercente il servizio Taxi è vietato: fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b. consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
- c. effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- d. provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
- e. accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- f. sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
- g. giocare a carte durante la sosta nelle piazzole;
- h. effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
- i. abbandonare il taxi durante la sosta al posteggio, salvo giustificati motivi di forza maggiore, previa
- j. esposizione di idonea targa riportante la dicitura FUORI SERVIZIO.

CAPO V

(OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI UTENTI DEI TAXI)

Art. 27

(Divieti per gli utenti)

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a. fumare durante il trasporto;
 - b. ~~gettare oggetti dal veicolo sia esso fermo o in movimento;~~
 - c. salire o scendere dal veicolo in movimento;
 - d. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo e le sue apparecchiature;
 - e. distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
 - f. fare schiamazzi o rumori molesti;
 - g. distribuire o vendere oggetti a bordo del veicolo anche a scopo di pubblicità o beneficenza;
 - h. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericoli e danni al conducente, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - i. portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
 - j. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - k. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
 - l. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
 - m. scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.
2. La violazione dei predetti divieti, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi se dovuti.

Art. 28

(Affiancamento in caso di trasferimento licenza)

1. In deroga alle prescrizioni di cui all'art. 26 comma 1 lettera a), è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto, di svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo per un periodo di tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data del trasferimento della licenza.
2. L'affiancamento deve essere debitamente autorizzato dall'Ufficio comunale competente.
3. Della medesima facoltà di cui al comma precedente, possono avvalersi i collaboratori familiari.

CAPO VI

(CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI)

Art. 29

(Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi devono:

- a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c. avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
- d. avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
- e. essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
- f. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g. ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Bari. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 30

(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi)

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 29, l'autovettura taxi deve:

- a. essere dotata di tassametro;
- b. avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere e/o comunque italiano e inglese;
- c. portare sul cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
- d. portare sui parafranghi anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune che ha rilasciato la licenza, la scritta in colore nero " servizio pubblico " e una dicitura inerente il servizio d'area, del tipo stabilito con apposita ordinanza dal Comune di Bari, il tutto ben visibile e inamovibile; e) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI".

Art. 31

(Tassametro)

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a. funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b. indicare l'importo in Euro;
- c. il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 6:00;
- d. il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;
- e. i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
- f. visualizzare l'importo di eventuali tariffe fisse predefinite o tariffe per taxi collettivo, autorizzate dall'amministrazione comunale.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.
4. Il tassametro viene piombato dopo verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui al comma 2.
5. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 1 o non piombati, alterati o guasti.

Art. 32

(Controllo delle autovetture)

1. ~~Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in~~ Licenza, le autovetture da adibire al servizio Taxi sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio del Comune di Bari. Per l'effettuazione del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. I titolari di licenza Taxi, previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni rappresentative, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione della sospensione dell'efficacia dell'licenza da cinque a sessanta giorni.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che risulti priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune che ha rilasciato il titolo, provvede ad applicare la sanzione amministrativa della decadenza dell'licenza.

Art.33

(Avaria dell'autovettura)

1. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art.34

(Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare di licenza, previo nulla osta dell'ufficio competente del Comune di Bari, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno o altre simili cause legittime.

Art.35

(Licenze per autovetture di scorta)

1. Il Comune, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici, può determinare, con atto dell'organo competente, le licenze da utilizzare a tale scopo, in soprannumero rispetto all'organico. In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l'impiego non conforme.
2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e immatricolate per

i servizi non di linea, devono essere di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, operanti nel territorio del Comune.

3. Le licenze per autovetture di scorta, rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui al comma 2, non sono trasferibili.

Art.36

(Radio taxi)

1. I servizi taxi possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono o mediante altro supporto tecnologico.

2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente.

Art. 37

(Uso proprio dell'autovettura taxi)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta taxi.

CAPO VII

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

Art.38

(Posteggio di stazionamento taxi)

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Ulteriori dotazioni e attrezzature possono essere concordate con gli operatori, cui è fatto obbligo, in ogni caso, di concorrere in misura adeguata nella relativa spesa.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, salvo i casi in cui è consentito all'utente scegliere un taxi diverso dal primo in fila, e precisamente:

- l'utente ha molti bagagli e il taxi non ha un vano sufficiente;
- l'utente intende pagare con il pos ed il relativo servizio non è disponibile;
- l'utente ha animali domestici (escluso cani guida per non vedenti), senza aver adottato d'intesa con il tassista, tutte le misure idonee ad evitare pericoli e danni al conducente, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- se il numero dei passeggeri è superiore ai posti omologati dal taxi, ed il cliente non intende prendere due o più taxi;
- particolari caratteristiche strutturali oggettive del veicolo che risultino difficoltose per l'accesso dell'utente;
- convenzioni varie;
- prenotazione radio-taxi con sosta temporanea ad esclusiva chiamata .

E' inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
4. E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art.39

(Turni ed orari del servizio taxi.)

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dalla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci minuti prima dell'orario purché il posteggio sia privo di altri taxi. Altresì, è consentito restare in attesa, ma in coda al posteggio e dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
4. In caso di emergenza, dovuta a neve, calamità naturali e simili o per altri eventi eccezionali di qualunque tipo, possono essere disposte le seguenti modalità di servizio particolari: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. Tali modalità, concordate previamente tra la Ripartizione Sviluppo Economico e le associazioni economiche di categoria, valgono per tutti i tassisti e sono facoltative. Nei casi concreti spetta alla Ripartizione Sviluppo Economico emanare le disposizioni più opportune per l'attuazione di detto accordo. Per motivi di estrema urgenza possono provvedere direttamente gli organismi economici di categoria, previa comunicazione a mezzo fax, e-mail, posta certificata o comunque altro mezzo, alla Ripartizione Sviluppo Economico.

Art. 40

(Trasporto disabili)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi sono accessibili a tutti i soggetti disabili. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi, comprese quelle di scorta possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 41

(Tariffe)

1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana e extraurbana, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Con deliberazione della giunta municipale viene determinata la tariffa e le condizioni di trasporto che devono essere applicate nel servizio di cui al presente regolamento, nonché le eventuali tariffe per percorsi predefiniti (es. da e per aeroporto ecc..).
3. Il tariffario, esposto in maniera visibile dovrà essere esibito, su richiesta dell'utente e contenere sia il costo chilometrico che la sosta oraria, nonché ogni altra maggiorazione o supplemento.

4. All'interno di ogni vettura, nella parte posteriore, è esposto in suddetto tariffario contenente inoltre l'indirizzo ed il numero telefonico della Ripartizione Sviluppo Economico e della Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami.

Art. 42

(Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.)

1. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno deve essere comunicata per tempo alla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari.
2. L'aspettativa potrà essere concessa secondo le previsioni della vigente normativa in materia. Al fine del trasferimento della licenza, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.
3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.
4. I rappresentanti di categoria che partecipano a riunioni relative all'espletamento del servizio taxi, e comunque, delegati per tale funzione, i quali non possono espletare il regolare turno di servizio, hanno titolo al prolungamento del turno di servizio per le ore sottratte entro e non oltre i tre giorni successivi conservando lo stesso stazionamento.

CAPO VIII

(ILLECITI E SANZIONI)

Art. 43

(Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni)

1. L'ufficio comunale competente, anche avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Qualora a seguito d'inchiesta, l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti a presumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti.
3. L'ufficio del Comune di Bari può promuovere iniziative di coordinamento. Allo stesso ufficio vanno segnalati tutti i provvedimenti sanzionatori adottati, i quali possono provenire dalle autorità competenti e/o forze di polizia, quali organi accertatori, dai titolari delle licenze del servizio, taxi nonché dai consorzi e/o cooperative di categorie.

Art. 44

(Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento)

1. Salvi i casi di cui agli articoli 45 e 46, per i quali si applicano le sanzioni ivi previste, e qualora i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalla legge, per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, è notificato entro novanta giorni. Il trasgressore è ammesso a pagare una somma fissa entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione suddette e/o comunque, così come previsto e stabilito dalla normativa vigente.

3. Il trasgressore, qualora non provveda al pagamento ai sensi del comma 2, può nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione, far pervenire all'Autorità competente, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

4. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatta richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina, nei successivi sessanta giorni, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ingiungendone il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido. In caso contrario emette ordinanza ~~motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.~~

5. Per Autorità, ai sensi dei commi precedenti e dei successivi articoli, si intende l'organo o il responsabile dell'ufficio o servizio cui il Comune ha attribuito le competenze decisionali in materia.

Art. 45

(Diffida)

1. Il titolare di licenza che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

Art.46

(Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento)

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a 30 giorni:

- a. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b. prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- c. aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- d. aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- e. inosservanza da parte del collaboratore familiare, dei turni e degli orari assegnati al titolare;
- f. richiesta di compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- g. assunzione di comportamenti scorretti verso gli utenti o i colleghi, qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
- h. inizio del servizio in territorio di altro comune come previsto e stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento;
- i. utilizzo di un tassametro diverso da quello autorizzato;
- j. inottemperanza all'obbligo di presentarsi al controllo da parte dell'ufficio del Comune di Bari;
- k. secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 45, nell'arco di due anni.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione è quello di cui alla previsione dell'art. 11Bis della legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

3. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'articolo 44, salvo il caso di cui al comma 1, lettera k) del presente articolo, per il quale l'applicazione delle sanzioni è automatica.

4. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale, il quale dispone immediatamente il fermo

dell'autovettura e procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. Qualora il titolare intenda adibire l'autovettura ad uso proprio l'ufficio comunale competente dispone l'occultamento del contrassegno luminoso con la scritta taxi.

Art. 47

(Sospensione cautelare)

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 48

(Decadenza del titolo. Casi e procedimento)

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

- a. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - b. per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
 - c. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 48;
 - d. quando vi sia reiterata violazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31 comma 4;
 - e. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - f. per mancato inizio del servizio entro il termine di 90gg dalla data di assegnazione della licenza;
 - g. per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
 - h. per interruzione del servizio per un periodo superiore a 30gg salvo che tale interruzione non sia giustificata da comprovati motivi;
 - i. per mancata presentazione del veicolo alle verifiche generali salvo giustificati motivi;
 - j. in caso di esito positivo agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi;
 - l. in caso di esito positivo degli accertamenti sulla guida in caso di intossicazione da sostanze alcoliche e stupefacenti operate dagli organi di polizia stradale ex artt. 186-187 C.d.S..
2. Salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 1 per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 46.
3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 46 comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e/o comunque di sostituzione alla guida, l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione nonché di sostituzione alla guida.
4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Licenza e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 49

(Revoca della licenza)

La licenza taxi viene revocata, con provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) quando il taxi non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- b) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti esercitano l'attività con il tassametro manomesso;

- c) quando il titolare della licenza svolge un'altra attività commerciale, industriale, professionale o che esercita una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze o non di terzi;
 - d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazione del presente regolamento;
 - e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi;
 - f) quando viene a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
 - g) quando il titolare che commette un'infrazione sia stato già sanzionato, per qualsiasi motivo con la sospensione della licenza superiore ad un mese, o se per un tempo inferiore, dopo aver subito almeno tre sospensioni.
-

CAPO IX (CONVENZIONI)

Art. 50 (Servizi taxi convenzionati)

1. Le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie.
2. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri irregolarità o violazioni, dispone per la regolarizzazione ovvero adotta i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori.

CAPO X (CONTROLLI)

Art. 51 (Controlli sull'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti ed alcoliche)

1. Alla luce del provvedimento del 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente Stato Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2008, n. 236, relativo agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, e sulla base dell'art. 41 del D.lgs. 81/08, trova attuazione anche la Legge 30 marzo 2001, n. 125, la cosiddetta Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati, con controlli mirati all'uso-abuso di alcolici per quei lavoratori addetti alle mansioni elencate.
2. Nell'elenco delle mansioni per le quali è previsto il divieto assoluto di assunzione di alcol e di sostanze psicotrope e stupefacenti, contenuto nell'allegato I della Conferenza Stato Regioni 16/03/2006, al n. 8 e al n. 2 lett. a) sono indicate le mansioni inerenti l'attività di trasporto, più specificatamente vengono menzionati gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente.
3. Si precisa inoltre che il limite di tasso di alcol rilevato deve essere pari a 0(Zero).
4. I titolari di licenza taxi, nonché ogni sostituto alla guida nominato dal titolare ha l'obbligo entro il 31 dicembre di ogni anno di sottoporsi ai controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 24 e 18 del D.Lgs. in argomento, con specifica attestazione dell'assenza di alcolismo o tossicodipendenza (art. 41) o di qualsivoglia malattia che

metta a repentaglio la guida. L'amministrazione si riserva di disporre controlli sanitari preventivi a campione, senza preavviso, durante l'anno.

5. I documenti andranno consegnati alla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari.
 6. Qualora non vengano consegnati, l'Amministrazione provvederà alla sospensione della licenza.
 7. All'interno della vettura andrà conservato il certificato medico che attesti il punto 3 e qualora le vetture non ne siano in possesso, in caso di controllo, dovrà essere sospeso l'esercizio pubblico della vettura.
 8. L'Ufficio competente dovrà indicare la struttura medica presso cui dovranno effettuarsi i controlli, i quali saranno completamente a carico dell'Amministrazione comunale.
-